

ribili nello stesso periodo, scorporato per tipo di beneficio, risulta dalla tabella n. 3 che riassume il numero dei fruitori dei rispettivi benefici, di coloro che sono evasi e della percentuale degli evasi rispetto ai fruitori. Le percentuali risultano inferiori all'1 per cento per tutti i benefici, con l'esclusione della semilibertà (1,97 per cento nel 1997) e del lavoro esterno (1,14 per cento nel 1997); la percentuale complessiva è stata pari allo 0,53 per cento per tutti i benefici e risulta dimezzata rispetto al 1991, laddove era dell'1,07 per cento.

Tali dati fanno giustizia di molti luoghi comuni e allarmismi diffusi in concomitanza con il verificarsi di gravi e tragici avvenimenti che hanno coinvolto taluni soggetti destinatari dei benefici. Essi dimostrano, sotto il profilo generale, una positiva risposta sul piano concreto da parte della magistratura di sorveglianza e del personale penitenziario alle esigenze del principio di progressività trattamentale che costituisce una delle caratteristiche fondamentali con cui il nostro sistema penitenziario si uniforma ai principi costituzionali della funzione rieducativa della pena, principi più volte ribaditi dalla Corte costituzionale. Una loro attenta lettura pone anche in guardia da frettolose e non meditate modifiche legislative, che pure sono allo studio per evitare il ripetersi di casi in cui il sistema non ha dato prova di buon funzionamento.

Su questo punto mi riporto a quanto dichiarato di recente dal ministro in sede di risposta all'interrogazione del senatore Gualtieri sulla nota vicenda del sequestro Soffiantini e all'interrogazione n. 3-01690 della senatrice Salvato il 20 marzo 1998.

Analizzando poi il rapporto percentuale nello stesso periodo di tempo tra istanze di lavoro esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione e provvedimenti di loro concessione, si evince che, mentre sono aumentati in assoluto e percentualmente i casi di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ordinario, sono diminuiti in percentuale rispetto alle istanze presentate i casi di concessione e di affidamento,

secondo quanto previsto dall'articolo 47-bis dell'ordinamento penitenziario, pur essendo aumentati in numero assoluto anche i casi di ammissione al regime speciale.

Risultano poi in aumento le percentuali per la detenzione domiciliare, in leggera flessione per le liberazioni anticipate, costanti per i permessi premio e in flessione per le semilibertà.

In base ai dati finora acquisiti, si può tuttavia aggiungere alle osservazioni sopra esposte che la materia è stata interessata da un'evoluzione giurisprudenziale che ha tenuto necessariamente conto dei numerosi interventi della Corte costituzionale — in particolare la sentenza n. 68 del 1995 — con i quali è stato esteso l'ambito di applicabilità dei benefici penitenziari.

La legislazione in materia si fonda sull'esigenza di adeguare il sistema penitenziario ai livelli di pericolosità sociale raggiunti dal fenomeno della criminalità organizzata. Di qui un regime specifico e più severo relativamente ai detenuti per delitti che possono essere riferiti a quel tipo di aggregazione criminale.

Per la concedibilità di questi benefici si richiede, da una parte, l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e, dall'altra, la verifica dell'effettivo percorso di risocializzazione del condannato anche attraverso la positiva valutazione della collaborazione con l'autorità giudiziaria. Tali presupposti rendono già rigida la concedibilità dei benefici penitenziari e pertanto un ulteriore restringimento dell'applicabilità di queste norme comporterebbe la vanificazione delle possibilità di trattamento rieducativo del condannato.

Va tuttavia ribadito che tutti i provvedimenti di concessione dei benefici alternativi alla detenzione devono dare atto di un buon comportamento tenuto dal detenuto, con una sua fattiva partecipazione alle attività trattamentali e rieducative. Nel caso di fruizione di precedenti permessi, vi deve essere stata l'osservazione puntuale delle prescrizioni imposte e quindi, deve essere consentita la formulazione di una prognosi favorevole sulla futura condotta del condannato.

Va aggiunto che tali valutazioni rientrano nell'ambito dell'attività giurisdizionale e quindi sono sottratte al sindacato in sede amministrativa, salvo il caso di macroscopiche o abnormi violazioni. Eventuali errori di prognosi non possono e non devono vanificare le prospettive di reinserimento sociale di tutti i condannati, restringendo l'operatività di una legislazione che ha dato finora risultati soddisfacenti, relegando i rischi di fallimento ad una bassissima percentuale di casi che, peraltro, sono riscontrabili in qualsiasi sistema valutativo delle persone.

PRESIDENTE. L'onorevole Caruso ha facoltà di replicare per l'interrogazione Pezzoli n. 3-01677, di cui è cofirmatario.

ENZO CARUSO. Signor sottosegretario, la ringrazio per la sua risposta particolarmente articolata e tecnica, ma rimango ancora perplesso, anche perché ciascuno di noi si fa carico della preoccupazione derivante dalla mancanza di sicurezza che quotidianamente i cittadini registrano nel paese, oltre che dal verificarsi di recenti casi delittuosi ai quali hanno partecipato persone in licenza premio o sottoposte ad altre misure alternative della pena. La preoccupazione permane forse anche perché in Italia l'85 per cento dei reati resta impunito, aumentando così la paura dei cittadini, oltre che la loro sfiducia verso questo tipo di legislazione adottata nei confronti dei normali reclusi e specialmente dei cosiddetti collaboratori di giustizia. Abbiamo visto che questi ultimi, oltre a godere di tutta una serie di benefici, approfittano poi del loro *status* per continuare le guerre tra bande o per formare di nuovo clan malavitosi, dopo essere passati attraverso questa fase di collaborazione di giustizia.

Rilevo come queste misure alternative continuino ad ingenerare per certi aspetti notevole preoccupazione nei cittadini. Sono d'accordo sul fatto che la misura detentiva debba mirare anche al reinserimento ed alla riabilitazione sociale, però il cittadino comune, di fronte ad uno Stato che lo perseguita molte volte per

una piccola infrazione, constatata che coloro i quali sono stati condannati all'ergastolo possono godere di questi benefici dopo soltanto dieci anni di detenzione.

Qualcuno mi dirà che fanno notizia i casi eclatanti e che invece non fanno notizia i casi che giungono a buona conclusione; nel senso che queste misure alternative contribuiscono al reinserimento sociale ed al recupero di questi soggetti. Tuttavia, noi pensiamo che coloro i quali abbiano commesso certi delitti efferati non possano beneficiare di questi premi perché la valutazione che viene fatta sullo stato di pentimento o sulla buona condotta risulta essere sempre discrezionale da parte del personale competente; soprattutto nel caso di chi abbia beneficiato, essendo collaboratore di giustizia, di tutta una serie di leggi che portano poi alla comminazione di condanne miti, della durata cioè di pochi anni. Questi soggetti, oltre ad aver goduto di tali premi, possono beneficiare di quelle misure alternative e servirsi di esse oltre che per continuare la « guerra guerreggiata » con gli altri clan, anche per cercare di riformare quello che era il tessuto che caratterizzava la loro organizzazione. Un atteggiamento di questo genere ci sembra molto superficiale, molto poco attento da parte degli organi dello Stato e risulta essere assai poco morale.

Come avevamo rilevato nella parte conclusiva della nostra interrogazione, oltre ai dati che il sottosegretario ci ha fornito e ci fornirà, vorremmo che fosse eseguito un censimento, un'indagine amministrativa molto accurata che potesse ricondurre il fenomeno alle sue reali dimensioni, soprattutto per trasmettere nei cittadini una certa sicurezza nella giustizia che non esiste più ed una certa sicurezza che le pene, una volta comminate, siano effettivamente espiate, in particolar modo quelle a carico di chi ha commesso delitti di particolare importanza. Sostengo tale punto di vista perché abbiamo più volte assistito al fatto che, anche gente condannata all'ergastolo magari per più omicidi, ha potuto godere di questi benefici, per poi utilizzarli per

commettere stragi e per entrare di nuovo nel ciclo malavitoso che lo aveva visto protagonista in precedenza.

Nel ringraziare ulteriormente il sottosegretario, debbo però rilevare che i dati e le notizie che ci ha fornito potrebbero servire forse per ricondurre il fenomeno a più giuste dimensioni, ma non sono sufficienti per tranquillizzare adeguatamente l'opinione pubblica (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

**(Detenuti a Catanzaro
in regime articolo 41-bis)**

PRESIDENTE. Passiamo alle interrogazioni Armando Veneto nn. 3-01762 e 3-02219 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 6*).

Constato l'assenza dell'onorevole Armando Veneto: si intende che vi abbia rinunciato.

**(Istanza del collaboratore Unep
Giovanni Abate)**

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Maiolo n. 3-01772 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 7*).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, con riferimento all'interrogazione presentata dall'onorevole Maiolo, si fa presente che le vicende oggetto delle reiterate doglianze del collaboratore Unep, Giovanni Abate, e di diversi esposti pervenuti a questo dicastero nel corso degli anni 1994-1996, sono state opportunamente istruite da quelle che si chiamano competenti articolazioni ministeriali.

All'esito dell'attività informativa e valutativa è stata decisa l'archiviazione della pratica. Infatti, gli accertamenti svolti sia in sede giudiziaria che in sede ispettiva hanno evidenziato l'infondatezza dei fatti denunciati dall'Abate, che sono stati ri-

chiamati nell'interrogazione. Successivamente è pervenuta, il 7 febbraio 1997, la nota dello stesso Abate, citata dall'onorevole Maiolo. Con tale atto è stata trasmessa al signor ministro, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, copia dell'istanza di rimessione del processo penale 1595 del 1995, pendente avanti al tribunale di Treviso, citata nell'interrogazione, ed è stata formulata richiesta di « accertamenti ispettivi sia sui fatti oggetto dell'istanza di rimessione, sia su tutta la posizione che interessa l'istante ».

La nota in questione è stata trasmessa, in data 13 febbraio 1997, alla direzione generale delle organizzazioni giudiziarie e all'ispettorato generale per eventuali osservazioni e per quanto ritenuto di competenza. Alla nota del 7 febbraio 1997, l'Abate ha quindi fatto seguito con successivo atto del 3 marzo 1997, con il quale venivano ulteriormente evidenziati i fatti e le vicende ritenute meritevoli di apprezzamento in sede amministrativa. Veniva altresì sollecitato il già richiesto accertamento a mezzo inchiesta. Con la stessa nota l'Abate comunicava, infine, di restare in attesa di cortese cenno di riscontro.

Anche la nota del 3 marzo 1997 è stata tempestivamente inviata il giorno dopo all'ispettorato generale e alla direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, che, rispettivamente il 24 marzo e il 10 aprile 1997, davano risposta evidenziando come in assenza di profili nuovi rispetto a quelli esaminati in occasione dei precedenti esposti dell'Abate, si imponesse la conferma integrale delle conclusioni liberatorie già apprese.

Atteso quanto sopra, e rilevata l'effettiva assenza di significativi elementi di novità negli esposti del 7 febbraio e del 3 marzo 1997 rispetto a quanto già precedentemente dedotto dall'Abate, e considerato altresì che tale circostanza, così come la palese infondatezza e pretestuosità delle doglianze dell'Abate già adeguatamente valutate sia in sede penale sia in sede amministrativa emergeva in tutta evidenza anche dalla stessa documentazione allegata nella nota del 3 marzo

1997, si è ritenuto di non dare ulteriore nuovo impulso alla pratica, anche alla luce della già disposta archiviazione.

Sull'omessa comunicazione all'Abate dell'esito dell'istruttoria svolta con riguardo agli esposti di cui trattasi, si osserva quanto segue. In primo luogo, l'Abate si è limitato a comunicare al ministro di grazia e giustizia, con lo stesso esposto del 3 marzo, di restare in attesa di un cortese riscontro, senza formulare neppure successivamente una chiara e precisa richiesta di notizie e informazioni sull'esito delle sue istanze. Al riguardo va segnalato che non si è trovata conferma della circostanza dedotta nel terzo e quarto periodo dell'interrogazione, ove si afferma che l'Abate, in epoca imprecisata, si sarebbe presentato personalmente presso l'ufficio di gabinetto per conoscere lo stato della sua pratica, apprendendo dalla funzionaria preposta, come tale qualificatasi, che il tutto era segretato e che neppure all'istante — cioè all'Abate — era dato conoscere sia l'iter, sia lo stato degli atti, sia le eventuali determinazioni del signor ministro.

In secondo luogo, è indubbio che nel caso in esame non sussisteva per l'amministrazione uno specifico obbligo di risposta ai sensi della legge n. 241 del 1990, atteso, da un lato, che non risulta formulata dall'Abate alcuna istanza di accesso a dati e a documenti del procedimento, ai sensi del capo V della citata legge, e, dall'altro, che le disposizioni dei capi I, II e III della stessa legge — inizio del procedimento, responsabile del procedimento, partecipazione al procedimento — trovano applicazione nei soli procedimenti amministrativi destinati a concludersi con un provvedimento: situazione, questa, da escludere con riguardo ai preliminari accertamenti di cui trattasi.

In merito al quesito posto dall'onorevole Maiolo, inteso a conoscere se il ministro di grazia e giustizia abbia trasmesso alle procure competenti — ex articolo 331 del codice di procedura — copia dell'istanza di remissione, basterà rilevare che a tanto hanno provveduto sia il procuratore della Repubblica di Treviso

sia il GIP del tribunale della stessa sede, ai quali l'istanza suddetta è direttamente pervenuta, come risulta nei documenti allegati A e B alla nota dell'Abate, in data 3 marzo 1997. In tale situazione, una eventuale, analoga iniziativa del guardasigilli sarebbe stata del tutto superflua.

Alla luce di quanto sopra, non si ravvisa la necessità di ulteriore istruttoria per rispondere a tutti i quesiti formulati dall'onorevole Maiolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Maiolo ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01772.

TIZIANA MAIOLO. La ringrazio, signor Presidente. Questa è una di quelle situazioni in cui non ci si può dichiarare né soddisfatti né insoddisfatti. Si tratta, infatti, della classica vicenda — che io non posso assolutamente ricostruire perché, essendo molto complessa, non si potrebbe farlo in pochi minuti — del cittadino che si trova impigliato in questioni burocratiche che sono a cavallo tra il settore amministrativo e quello penale o di procedura penale.

Il signor Abate — che mi piacerebbe venisse chiamato così anche dai funzionari che hanno steso l'appunto del sottosegretario, perché gradirei molto che in quest'aula, dove si dice « signor ministro », si chiamasse « signore » anche il signor « chiunque » — ha vissuto una vicenda molto intricata ed ha denunciato violazioni procedurali. Al di là del merito della questione, a me colpisce molto il fatto di un cittadino che, ritenendosi comunque vittima della burocrazia, quanto meno, oltre che di un circolo virtuoso o vizioso, denuncia una violazione procedurale da parte di un pubblico ministero, il quale trova poi copertura — termine che va inteso tra virgolette, per non usare una parola pesante — nell'attività o nelle parole di un giudice per le indagini preliminari, e da ciò si passa poi alla procura generale, di modo che l'inerzia va avanti all'infinito. Ebbene, in questa situazione a me piacerebbe che un bel giorno quel cittadino potesse rivolgersi al Ministero

della giustizia per sapere a che punto è la sua pratica, almeno quella amministrativa. Ma può capitargli di andarvi e di trovare una funzionaria che non porti (anche se a mio avviso ne avrebbe l'obbligo) una targhetta sul bavero dove è scritto che si chiama Maria Rossi piuttosto che Giovanna Verdi: così quel cittadino saprebbe a chi si è rivolto, saprebbe che quella funzionaria o quel funzionario risponderà, in qualche sede, della risposta che gli ha dato. In questo caso, invece, la funzionaria non si qualifica, non dice come si chiama; dice solo di essere la funzionaria preposta e dà una risposta generica e, a mio parere, anche assurda, dicendo che l'iter è secretato. Se fosse stata data una risposta come ha fatto il sottosegretario, citando la norma in base alla quale non c'è obbligo di dare una risposta, il cittadino avrebbe avuto qualche soddisfazione. Quando il cittadino non ha neanche queste piccole soddisfazioni, se è passivo si rassegna: l'istituzione è sempre più forte di lui, lo schiaccia e quindi se ne torna a casa, saluti e baci. Ha sempre torto, perché è il cittadino, cioè il signor chiunque.

A me invece piacerebbe, anche perché di recente vi sono state riforme della pubblica amministrazione, che il cittadino avesse almeno delle risposte.

Non sono neanche in grado di dire se sono o meno soddisfatto: dico che una volta di più, siccome questo signore si chiama Abate, e non ha un nome altisonante, nessuno si occuperà di lui, se non qualche deputato come me, che sono anche responsabile dei diritti civili — forse di mestiere avrei dovuto fare l'assistente sociale, invece che il deputato o il giornalista, professione che ho esercitato per vent'anni —, che se ne occupa ma che di soddisfazioni non ne ha mai. Non vi sarà neanche un giornalista che domani mattina scriverà due righe sul povero signor Abate che, abbia ragione o torto, dovrebbe avere almeno la soddisfazione di ricevere una risposta da quello Stato al quale versa la sua quota di tasse, nella quale gli si comunichi se, in una vicenda intricatissima, abbia avuto torto o ragione.

PRESIDENTE. Vede, onorevole Maiolo, se fosse in Francia, lo chiamerebbero *monsieur l'abbé*: avrebbe il titolo di signore e sarebbe considerato una persona importante...

(Utilizzo della DIA)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Maiolo n. 3-01776 (vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 8).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Questa interrogazione ha un rilievo oggettivamente diverso rispetto alla precedente!

L'onorevole Maiolo, dopo aver riportato i nomi e le funzioni svolte da funzionari ed ufficiali di polizia giudiziaria entrati a far parte della direzione investigativa antimafia, chiede di conoscere se sia vero che la squadra di investigatori messa in piedi dal procuratore della Repubblica di Palermo e dal vicecapo della polizia dottor De Gennaro controllerebbe le inchieste più importanti e se sia vero che il 70 per cento delle risorse investigative della direzione investigativa antimafia sarebbero concentrate su due sole inchieste (« Galassia », riguardante l'ex Presidente del Consiglio senatore Andreotti, ed « Oceano », concernente l'ex Presidente del Consiglio onorevole Silvio Berlusconi, cominciata quest'ultima dopo il suo ingresso in campo politico); e chiede di sapere, nel caso sia vero, se ciò sia congruo con l'azione di contrasto contro il crimine organizzato che è all'origine della costituzione sia della DIA sia della procura nazionale antimafia. Domande legittime ed importanti.

Per rispondere all'interrogazione sono state acquisite informazioni presso la procura nazionale antimafia. Da esse risulta che il personale citato per singoli nomi è costituito da funzionari ed ufficiali entrati a far parte della DIA sin dal 1991, epoca della sua costituzione, con funzioni che,

nella naturale evoluzione delle carriere professionali, li hanno portati a rivestire attualmente incarichi di « capo centro » o comunque di livello apicale.

Nell'operazione « Oceano » è confluito un insieme di attività investigative svolte dalla DIA su delega di tre diverse direzioni distrettuali antimafia.

L'impiego delle forze investigative della DIA in una molteplicità di attività operative emerge, peraltro, dalla « Relazione semestrale sull'attività svolta », del giugno 1997, della direzione investigativa antimafia.

In particolare risulta che per contrastare il fenomeno criminale della mafia sono state compiute le seguenti operazioni.

« Bagarella »: che ha portato all'arresto di Leoluca Bagarella il 24 giugno 1995 a Palermo e costituito il punto di partenza per la disarticolazione dei cosiddetti « gruppi di fuoco » che operavano alle sue dipendenze e cospicui risultati nei confronti della struttura dei corleonesi (non ho imbarazzo a dirlo), consentendo l'arresto di 11 persone per associazione a delinquere di tipo mafioso e l'emissione di 41 provvedimenti nelle indagini sugli attentati di Roma, Firenze e Milano del 1993 e 1994 e sulle stragi con cui Cosa nostra mirava a intimidire le istituzioni.

« Ciclope »: iniziata nel 1994 e riguardante le attività illecite poste in essere nel catanese nel settore dell'usura e degli stupefacenti da personaggi legati alla famiglia Santapaola.

« Bingo »: riguardante l'attività investigativa connessa all'ordinanza di custodia in carcere emessa nei confronti di Pippo Calò e Flavio Carboni per l'omicidio del banchiere Roberto Calvi.

« Branco »: riguardante clan mafiosi di Mazzarino (Caltanissetta), Riesi e Piazza Armerina e che ha portato alla emissione sia di quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere per componenti di tali cosche sia di altri quattro provvedimenti restrittivi nei confronti di cosiddetti stid-dari del nisseno.

« Inghilterra »: riguardante l'indagine per l'omicidio del magistrato Cesare Ter-

ranova e del maresciallo Lenin Mancuso in relazione al quale, dopo l'arresto di boss quali Giuseppe Madonia e Leoluca Bagarella, sono stati emessi altri sette provvedimenti restrittivi della libertà personale.

« Box »: riguardante le indagini per associazione mafiosa nei confronti di imprenditori palermitani con conseguente decreto di sequestro di quote di nove società per un valore di diversi miliardi di lire.

« Chiaraluce »: riguardante l'indagine svolta dal 1995 in poi contro una ventina di soggetti che reggevano la struttura della famiglia Santapaola e che ha portato a sequestri di beni per circa 40 miliardi di lire.

Per contrastare il fenomeno criminale della camorra sono state compiute le seguenti operazioni.

« Claudia »: che ha riguardato il clan dei casalesi attivo a Caserta e una serie di omicidi, rapine ed estorsioni consumate nell'Aversano tra i primi anni ottanta e la fine del 1985, consentendo l'esecuzione di trentuno ordinanze di custodia cautelare in carcere.

« Corda »: che si riferisce a vari delitti degli anni ottanta commessi nel Salernitano, su cui hanno consentito di fare luce le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e che ha portato a dodici provvedimenti restrittivi.

« Ercole »: pure avviata nel 1996 sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore e riguardante due legali partenopei indagati ai sensi dell'articolo 416-bis del codice penale.

« Grillo »: riguardante episodi criminosi del Casertano verificatisi negli anni ottanta accertati grazie alle dichiarazioni di collaboratori e che hanno portato alla emissione di settanta ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di appartenenti alla nuova famiglia.

« Marzo »: che nel 1996 ha consentito l'arresto del latitante Matteo Sepe, condannato in primo grado all'ergastolo dalla corte d'assise di Napoli, capo indiscusso dell'organizzazione criminosa già facente capo a Carmine Alfieri.

« Mig »: indagine condotta in prosecuzione nel 1996 di altra riguardante affiliati alla nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo e che è stata diretta a far luce sui fatti di sangue commessi nella guerra con l'altro clan camorristico della nuova famiglia, consentendo la emissione di nove provvedimenti restrittivi.

« Paladino »: riguardante un attentato del 1995 alla sede della DIA di Napoli e che ha portato all'arresto e al rinvio a giudizio di dodici persone.

« Ponte 2 »: riguardante i clan camorristici del Nolano e che ha portato all'arresto di 14 persone per riciclaggio, estorsioni rapine e infiltrazioni camorristiche nel settore dei pubblici appalti.

« Rainbow »: riguardante condotte delittuose poste in essere nel 1992 da appartenenti alle forze di polizia e che ha portato a 23 arresti.

« Raso »: riguardante attività estorsive poste in essere ai danni di imprenditori e industriali di Angri.

« Spartacus 1 »: che ha determinato l'emissione di 242 provvedimenti restrittivi facendo luce su decine di omicidi e che ha consentito sequestri di beni per circa 2.500 miliardi e l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali per 129 persone responsabili di associazione di stampo mafioso.

« Spartacus 2-Terrarossa »: avviata nel 1994, riguardante una catena di omicidi commessi nel salernitano per i quali sono stati arrestate 18 persone, tra cui alcuni collaboratori di giustizia.

« Valle blu »: riguardate 21 omicidi e 19 tentati omicidi avvenuti in territorio di Torre del Greco negli anni ottanta nell'ambito della guerra tra la nuova famiglia e la nuova camorra organizzata e che ha portato all'arresto di 31 persone.

Contro la *'ndrangheta* sono state compiute le operazioni di seguito riportate.

« Olimpia 2 »: contro le cosche reggine con l'arresto di 34 persone per reati associativi, omicidi, estorsioni rapine e usure e l'accertamento pieno di 23 omicidi e 16 tentati omicidi del capoluogo calabrese.

« Valanidi »: riguardante attività criminose commesse nel reggino.

« Primi passi 3 »: seguente come la Olimpia 2 altre operazioni omonime precedenti e riguardante 57 affiliati alle locali 'ndrine.

« Gatto persiano »: riguardante l'attività estorsiva di sodalizi mafiosi della piana di Gioia Tauro contro un'impresa di container operante nel porto di Gioia Tauro con la esecuzione di 7 provvedimenti di fermo di polizia giudiziaria.

« Elianto »: riferita a esponenti di Gioiosa Ionica e condotta a Torino con l'arresto di 4 persone e quindi di altri 20 appartenenti ad associazione mafiosa e il sequestro di 200 chili di cocaina.

Contro la sacra corona unita sono state infine compiute le seguenti operazioni.

« Dolmen-Bari » nel 1992, con 68 arresti, il sequestro di sostanze stupefacenti e l'accertamento di efferati crimini commessi nell'arco di dieci anni a Bari.

« Ellesponto »: avviata nel 1992 e che ha portato a condanne per 91 dei 96 imputati per 958 anni di reclusione e 6 ergastoli, consentendo di eliminare l'organizzazione pugliese dei fratelli Modeo, con diramazioni in Lombardia, resasi tra l'altro responsabile di una trentina di omicidi nell'area ionica tra il 1980 e il 1990.

« Bar.Bari »: iniziata nel 1996 e che ha portato al rinvio a giudizio di 98 persone per reati associativi e specifici di omicidio, rapina ed altro.

« Crna Gorna »: riferentesi a fatti di riciclaggio, contrabbando di tabacchi e traffico di stupefacenti, con l'arresto di 5 persone.

« Cartagine »: conclusasi con la condanna a 800 anni di reclusione complessivi e 15 ergastoli nei confronti di 57 persone appartenenti al clan Piarulli Ferraro, potente e agguerrita organizzazione criminale pugliese.

« Coroner »: del 1996, riguardante fatti corruttivi in cui erano implicati appartenenti a forze di polizia, pubblici funzionari e esercenti la professione sanitaria, con l'emissione di 4 provvedimenti restrittivi.

« Fedelis »: conclusasi con l'emissione a carico di un pregiudicato di Adria di un provvedimento cautelativo e con un decreto di sequestro patrimoniale per un ammontare di 2 miliardi e 300 milioni di lire.

È stato forse lungo questo elenco, ma, devo dire, in qualche misura anche istruttivo in merito ad una realtà drammatica del nostro paese. Ebbene, dall'esame sia pure sommario delle numerose, complesse e importanti operazioni condotte dalla DIA e dai risultati con esse conseguiti mi sembra proprio di poter concludere che l'assunto secondo cui il 70 per cento delle risorse umane della DIA sarebbe stato impiegato per gli scopi citati nella interrogazione — cioè, solo due inchieste — non rispecchi la complessa e radicale azione di contrasto al crimine organizzato svolta da questo organismo.

PRESIDENTE. L'onorevole Maiolo ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01776.

TIZIANA MAIOLO. Ringrazio il sottosegretario per avermi risparmiato la lettura dell'elenco telefonico ed anche il resoconto delle guerre puniche, perché sarebbe stato in effetti istruttivo per me sapere qualcosa al riguardo.

Il problema, signor Presidente, era un altro. In primo luogo, l'elenco l'avevo tratto, perché non mi sarei mai permessa di denunciare persone con nome e cognome, da un articolo di un settimanale, ma ovviamente dispongo anche di altre informazioni. Desideravo sapere *in primis* se è consentito ad un procuratore della Repubblica comportarsi come se fosse un procuratore all'americana, quindi eletto, che usando il criterio dello *spoil system* si comporta in maniera analoga al Presidente degli Stati Uniti, il quale quando viene eletto arriva alla Casa bianca e cambia tutti i suoi collaboratori. Lo stesso avviene per il procuratore americano che viene eletto, ma il dottor Caselli non è un procuratore eletto, è un funzionario dello Stato.

Mi domando allora come mai, dopo il suo arrivo a Palermo, giunga fulminea-

mente il dottor De Gennaro ed immediatamente, in tre minuti, il vicequestore Giacomo De Iana, che dirigeva il centro operativo della DIA, venga sostituito senza alcuna spiegazione dal vicequestore Agatino Pappalardo (cito lui per tutti, anche se ne avevo citato molti, ma non ho il tempo di esaminare la biografia di tutti). Il dottor Pappalardo era stato, in seguito ad una serie di vicende spiacevoli, un po' accantonato; viene invece improvvisamente rilanciata la sua carriera, così come quella di una serie di altri funzionari della DIA, diciamo tutti collocati politicamente dalla stessa parte. A me piacerebbe che i funzionari della DIA non avessero collocazione politica alcuna ma purtroppo, in questo paese, tutto è politicizzato ed anche i funzionari della DIA lo sono.

È così che hanno un notevole impulso l'inchiesta « Galassia », che riguarda l'ex Presidente del Consiglio Andreotti, e l'operazione « Oceano », che riguarda l'ex Presidente del Consiglio Berlusconi. Con riferimento a quest'ultima, non posso che essere sospettosa rispetto al fatto che numerose deleghe di indagine vengano attribuite a partire dal 25 gennaio 1994: vorrei far notare che l'onorevole Berlusconi vince le elezioni il 27 marzo di quell'anno. Va considerato che l'operazione « Oceano » non è generica, è invece finalizzata a trovare i mandanti della strage di Capaci, quindi dell'uccisione del dottor Falcone: è possibile, allora, che in questo paese basti che una persona, certamente già personaggio pubblico perché grande imprenditore, annunci di voler entrare in politica (siamo al gennaio 1994) perché immediatamente, nei suoi confronti, vengano date deleghe di indagine, addirittura come possibile mandante di una strage mafiosa in Sicilia?

Era questo che volevo sapere. Quando ho citato l'articolo di *Panorama* relativo a « tutti gli uomini del procuratore », naturalmente volevo sapere come mai in questo paese si consenta ad un pubblico funzionario, tramite un altro funzionario, il dottor De Gennaro, di farsi una squadra, tutta collocata politicamente, di per-

sone richiamate da varie parti d'Italia (vi sono state infatti una serie di sostituzioni). Credo che i dirigenti della DIA siano tutti bravissimi investigatori e non capisco per quale motivo si sia sentito improvvisamente il bisogno di cambiare tutti i dirigenti e di dare impulso, tramite queste deleghe (potrei citare naturalmente i numeri di ruolo, ma preferisco sorvolare al riguardo), a determinate indagini, per cui sono stati posti sotto controllo i telefoni del dottor Marcello Dell'Utri, oggi nostro collega in Parlamento, e si è puntato a vedere cosa se ne potesse trarre. Non si tratta peraltro di indagini come quelle svolte a Milano sull'imprenditore Berlusconi, per verificare se avesse in qualche modo contribuito alla corruzione della Guardia di finanza, o l'avesse magari subita (sono indagini abbastanza ovvie per un imprenditore). Si prende invece un imprenditore che ha messo in piedi il secondo gruppo industriale d'Italia (è un po' come se lo avessero fatto nei confronti di Agnelli) e si va a vedere se per caso non è il mandante dell'uccisione del dottor Falcone.

Queste sono cose scandalose: al riguardo non dico che mi devo alterare, perché il sottosegretario è persona garbata, ma sinceramente non era così rilevante conoscere tutte le inchieste sulla mafia, la *'ndrangheta*, la camorra, la sacra corona unita e così via, con tutti questi bellissimi nomi di fantasia (Ciclope, Bingo, Claudia, Giovanna, Antonietta e via dicendo).

Era molto più serio il senso della mia interrogazione. Quando parlavo del 70 per cento — notizia scritta su *Panorama* e non frutto della mia fantasia — intendevo riferirmi all'investimento di energie umane e investigative. Non intendevo riferirmi ad un elenco numerico, per cui mi si elencano cento richieste fatte per vedere se settanta erano di quel tipo politico che io citavo. Intendevo riferirmi a che tipo di investimento e di energie e di tempo dedicato era stato fatto sulle inchieste politiche. A me piacerebbe che in Sicilia ci si occupasse al 99,9 per cento di indagare sui fatti di sangue

che noi sappiamo riconducibili a soggetti mafiosi. Secondo me, è molto meno rilevante il fatto che un procuratore della Repubblica, non appena arrivato a Palermo, invece di occuparsi o occupandosene *a latere* di cercare di trovare gli assassini mafiosi che ancora insanguinano la Sicilia — il procuratore Caselli può querelarmi quanto vuole, ma non può negare che i cosiddetti pentiti stanno ancora in giro a commettere reati e ad ammazzare la gente e che sarebbe compito delle istituzioni prevenire questi assassini —, si occupa di verificare se per caso il presidente Andreotti non sia in qualche modo (oggettivo, soggettivo, collaterale, eccetera) il mandante di questi assassini o se addirittura non lo sia Berlusconi, che all'epoca in cui questi omicidi sono avvenuti, cioè nel 1992, non aveva neanche nell'anticamera del cervello l'idea di entrare in politica. Questo vuol dire depistare e vuol dire assumersi delle responsabilità non tanto politiche, che non mi interessano all'interno di questo discorso, ma anche morali molto gravi davanti al paese, perché il paese vuole vedere condannati e messi in galera gli assassini, non vuole sapere che i magistrati si mettono a svolgere attività politica.

Questo era il senso della mia interrogazione, a cui non è stata data risposta e quindi non posso certo dichiararmi soddisfatta.

**(Deposizione del collaboratore
di giustizia Filippo Barreca)**

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Maticena n. 3-01662 intende che (vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 9).

Constato l'assenza dell'onorevole Maticena: si intende che vi abbia rinunciato.

**(Adozione di due ragazzi russi
da parte dei coniugi Nanchi)**

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Valensise n. 3-01777 (vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 10).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'interrogazione dell'onorevole Valensise ripropone questa mattina un tema che è stato già oggetto di trattazione in una diversa interrogazione dell'onorevole Guidi. Ripropone cioè un tema che appassiona la società civile, per quegli aspetti delicati che mette in gioco e che ho ricordato nella risposta all'interrogazione precedente, riguardando il tema dell'adozione.

Com'è noto, la legge 4 maggio 1983, n. 184 (« Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori ») è la normativa attualmente vigente in Italia che regola la materia. L'articolo 6 della suddetta legge — applicabile in caso di adozione, sia nazionale sia internazionale, di minorenni — prevede tra i requisiti obbligatori che la differenza di età tra i coniugi adottanti e il minore da adottare non superi i quaranta anni. Inoltre, il legislatore, con l'articolo 30, primo comma, della legge n. 184, ha espressamente previsto che per quei coniugi che intendano adottare un minore straniero, il tribunale per i minorenni emetta un decreto motivato di idoneità all'adozione internazionale, basato sull'accertamento di un'attitudine genitoriale in astratto di quegli stessi coniugi.

Pertanto, conformemente a queste previsioni, anche nel caso di specie citato dall'onorevole Valensise il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, con decreto 29 aprile 1997, ha dichiarato i coniugi Nanchi idonei all'adozione di uno o due minori stranieri nati non dopo il 14 maggio 1980. Tale menzione del limite della data di nascita del minore veniva calcolata nel rispetto del divario massimo di età per ciascuno degli adottanti e l'adottato, essendo nato il più anziano dei coniugi a Taurianova il 14 maggio del 1940.

Inoltre risulta da apposito verbale agli atti del tribunale dei minori di Reggio Calabria che precedentemente all'emissione di tale decreto i coniugi erano stati

appositamente convocati, in data 25 marzo 1997, davanti a due giudici onorari dello stesso tribunale, i quali li informarono specificamente della differenza massima di età tra adottanti ed adottato prevista dalla legge, dissuadendoli altresì dal ritenere che vi fosse per loro una qualche possibilità di adottare la minore Iulia, che gli stessi coniugi riferirono di aver già visitato in Russia a scopo di adozione.

In tale circostanza i coniugi dichiararono di prendere atto con dispiacere di tale impedimento, pur soggiungendo di non condividere la normativa suindicata. Inoltre, in data 13 ottobre 1997, sempre su apposita richiesta dei coniugi, la cancelleria del tribunale per i minorenni di Reggio Calabria provvedeva a rilasciare un attestato circa il disposto dell'articolo 31 della legge. In data 9 novembre 1997, quando i suddetti coniugi giunsero all'aeroporto internazionale di Fiumicino con i minori russi Iulia e Alexei, risulta che tra i vari documenti attestanti la regolarità dell'adozione gli stessi esibirono alla polizia di frontiera anche la predetta dichiarazione della cancelleria, con l'aggiunta manoscritta della dicitura « per uso adozione Iulia e Alexei » (tralascio i cognomi).

Risultando dagli atti che i minori erano nati in data successiva a quella espressamente indicata nel decreto del tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, l'ufficio di polizia di frontiera di Fiumicino ne disponeva il respingimento per inammissibilità sul territorio nazionale. Nelle more della procedura di respingimento veniva consentito ai coniugi di trascorrere la notte in albergo con i minori. I coniugi invece lasciavano Roma per recarsi con i minori a Taurianova; pertanto, su richiesta del pubblico ministero, il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria — con decreto 14 novembre 1997 — disponeva l'affidamento in via provvisoria ed urgente dei minori al dirigente dell'ufficio stranieri presso la locale questura, con l'incarico di collocarli in idonea struttura protetta, in attesa che l'autorità competente avesse provveduto al loro rimpatrio.

Con successivo decreto del 25 novembre 1997, pertanto, il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria dichiarava la non efficacia in Italia del provvedimento di adozione dei minori emesso in data 31 ottobre 1997 dal tribunale di San Pietroburgo nei confronti dei coniugi Nanchi, disponendo che fossero attivate le autorità competenti per il rimpatrio dei minori.

Avverso questo provvedimento i coniugi hanno proposto ricorso in Cassazione. In data 23 novembre 1997, il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, rilevato lo stato di abbandono dei minori, ne disponeva l'affidamento temporaneo ad una diversa coppia, anche ai fini adottivi, nominando il sindaco *pro tempore* tutore provvisorio. Lo stesso tribunale, in seguito a richiesta di revoca inoltrata dai coniugi temporaneamente affidatari, in data 27 gennaio 1998 ha revocato il provvedimento, disponendo contestualmente — nell'attesa della pronuncia del ricorso per Cassazione presentato dai coniugi Nanchi — un nuovo affidamento familiare dei due bambini al legale rappresentante dell'AIBI (Associazione amici dei bambini), con delega per l'inserimento degli stessi minori in idoneo nucleo familiare.

Su attenta valutazione del caso, in base alle iniziative assunte al riguardo dallo Stato di provenienza dei minori, la Federazione russa, spetterà alle autorità giudiziarie competenti stabilire se questa risulti la soluzione più confacente alle loro reali esigenze ed aspettative rispetto al ritorno in patria.

Voglio dire che da questo elenco di passi che si sono succeduti appare comunque che la situazione di questi due bambini, Iulia ed Alexei, è quella di essere considerati un po' degli oggetti, mentre dovrebbe essere tenuta in maggiore considerazione la soggettività dei minori, oltreché degli adulti. Mi devo quindi dichiarare particolarmente lieto del fatto che l'onorevole Valensise abbia posto questo caso all'attenzione del Parlamento, anche in relazione alle possibili modifiche legislative.

Infatti, per quanto attiene alle iniziative connesse alla riforma della legge n. 184 e più specificamente alla questione dell'età, posso sottolineare che sul punto la discussione è aperta. Voglio ricordare che vi sono state al riguardo sentenze come la n. 303 del 1996 della Corte costituzionale e la n. 5130 del 1997 delle sezioni unite della Cassazione.

È all'esame delle Commissioni riunite giustizia ed esteri della Camera il provvedimento di ratifica della Convenzione de L'Aja sulle adozioni internazionali e già nella prima parte della discussione in cui sono intervenuti con sintonia diffusa e vasta esponenti delle più diverse parti politiche sono emerse perplessità in ordine al mantenimento del limite dei quarant'anni attualmente previsto dalla legge. Credo, inoltre, che la Conferenza dei presidenti di gruppo abbia assegnato maggior tempo alle Commissioni riunite per consentire loro di portare il provvedimento in aula dopo averlo esaminato in modo approfondito. Mi auguro, quindi, che il Parlamento sfrutti adeguatamente l'occasione per affrontare casi così delicati, drammatici e dolorosi come quelli sollecitati dall'onorevole Valensise.

PRESIDENTE. L'onorevole Valensise ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01777.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Corleone per la completezza dell'informazione che ha fornito attraverso la risposta alla mia doverosa interrogazione. È una risposta che ovviamente rimane agli atti e che sarà certamente presa in considerazione nel corso dell'iter legislativo che si sta svolgendo alla Camera e che ci auguriamo trovi al più presto una conclusione in aula, se non addirittura in Commissione in sede legislativa.

Il caso è stato doloroso ed urgente ed ha commosso l'opinione pubblica, che è sensibile ai problemi dei minori, alle questioni che interessano i bambini, nonché al grande istituto dell'adozione, che fa parte del nostro diritto positivo da

lungo tempo. Si tratta, infatti, di un istituto antico, come tutti sappiamo, che ha dei momenti di acuta reviviscenza. Sono quelle fasi caratterizzate da grandi turbamenti sociali, delle grandi rivoluzioni del costume e della generosità, perché le rivoluzioni non sono mai fini a se stesse, ma sono sempre grandi fatti epocali che producono conseguenze anche non volute da coloro che le avevano avviate. Tuttavia, sono conseguenze che, per l'umanità intesa come complessiva consociazione degli uomini di tutte le razze e le religioni che si confrontano, producono fatti come quelli in esame.

Ritengo doveroso rivolgere una raccomandazione al Governo: quella di vigilare sulla congruità della risposta che la normativa positiva attuale, a prescindere da quella in corso di approvazione, fornisce in particolare per quanto riguarda la differenza di età tra adottati ed adottandi, perché tale normativa deve subire una evoluzione in relazione alla evoluzione stessa della realtà in cui ci troviamo ad operare. L'iniziativa legislativa ha il consenso di tutte le parti politiche, ma questa affronta una parte importantissima relativa al limite di età, superato dall'aumento demografico e dall'aumento della durata della vita in relazione ai nuovi modi dell'esistenza ed alle nuove terapie che collaborano a ritardare i decessi. È invece opportuno che sul piano internazionale ci sia un'iniziativa nei confronti di paesi come la Russia che sono all'origine di disponibilità — uso una parola forse inopportuna — di minori da dare in affidamento; questa materia deve essere regolata anche sulla base di accordi internazionali per evitare questi casi dolorosi.

Il caso in oggetto, dolorosissimo per i genitori consapevoli e certamente innocenti, nasce dal fatto che si era ottenuto in Russia un provvedimento di adozione che però non poteva avere esecuzione nei confronti di cittadini italiani per i motivi che il tribunale dei minori ha oggettivamente rilevato. Se c'è stata questa grande e diffusa emozione dell'opinione pubblica, alla quale il Governo risponde con un'iniziativa legislativa, va affrontato il pro-

blema nei confronti di quei soggetti della comunità internazionale che amministrano società in sviluppo demografico (la Russia come altre popolazioni che stanno oltre la ex cortina di ferro); nei confronti di questi Stati vanno adottate misure che li inducano a tener conto della nostra legislazione, in modo da evitare che quei giudici possano disporre affidamenti o adozioni impossibili per i genitori riceventi.

Questo volevo precisare, prendendo atto della completezza della cortese risposta del sottosegretario Corleone.

**(Progetti per il lavoro
e la formazione dei detenuti)**

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Cento n. 3-01798 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 11*).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si tratta di un'interrogazione che pone su un altro versante questioni riguardanti il carcere e le attività possibili perché la pena consenta una risocializzazione. La Spes (Sistema penitenziario e solidarietà) dal 1994 ha operato all'interno di istituti penitenziari della Lombardia. Attualmente — marzo 1998 — impiega 22 detenuti nell'istituto di Milano-San Vittore, 48 in quello di Milano-Opera, 9 in quello di Pavia, 12 in quello di Como, 6 in quello di Lodi, 8 in quello di Bergamo, 18 in quello di Voghera; presso la sede esterna della Spes situata a Milano sono stati assunti 17 detenuti in misura alternativa e 11 ex detenuti. Inoltre, alcune decine di detenuti che fruiscono di misure alternative ed ex detenuti sono impiegati all'esterno del carcere in cooperative sociali convenzionate con la stessa Spes, la quale fornisce loro commesse di lavoro vincolate appunto all'impiego lavorativo di soggetti provenienti dal carcere.

Il lavoro inframurario e quello esterno svolto dai detenuti consiste sostanzial-

mente nel *data entry* e nell'archiviazione ottica delle ricette farmaceutiche della regione Lombardia, sulla base di una commessa assicurata da Lombardia Informatica Spa, azionista di riferimento della stessa Spes.

Nel corso degli anni passati Spes ha effettuato i tentativi di allargare la propria operatività anche ad istituti penitenziari di altre regioni, in particolare all'Ucciardone di Palermo e a Le Vallette di Torino, allestendovi ed attrezzando laboratori su cui sono stati addestrati un certo numero di detenuti senza che, tuttavia, sia poi risultato possibile avviare la produzione non essendo state reperite localmente le necessarie commesse atte ad assicurare il lavoro.

L'esperienza di Spes risulta una delle purtroppo numericamente limitate iniziative imprenditoriali esterne a livello nazionale tese, oltre che a formare professionalmente, a garantire un'attività lavorativa inframuraria e dunque un reddito, nonché il presupposto e le opportunità per agevolare l'accesso alla semilibertà e al lavoro esterno.

La risorsa lavoro, sia all'interno che all'esterno degli istituti, è uno strumento fondamentale per il reinserimento sociale ed il percorso rieducativo per come esso è in qualche modo sacralizzato dall'articolo 27 della Costituzione. Non può, del resto, sfuggire ad alcuno, e certo non sfugge al Ministero di grazia e giustizia, che le opportunità di inserimento lavorativo costituiscono un vero e forse il principale presidio nei riguardi della recidività, che è uno dei grandi problemi che noi dobbiamo affrontare, e di conseguenza ogni investimento strategico, che può consentire notevoli risparmi in termini economici e sociali alla collettività, oltre a dare consistenza e concretezza all'irrinunciabile finalità rieducativa della pena, dà risposta al sentimento di insicurezza dei cittadini che spesso è creato in modo allarmistico.

La Spes, al pari di altre iniziative analoghe pur di minore rilievo, è seguita con interesse e partecipazione dall'amministrazione penitenziaria, che non ha fatto

manca il proprio contributo. Va ora registrato che il 10 marzo scorso un'assemblea straordinaria della Spes ha deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società, con effetto immediato. Ciò in coerenza ed esecuzione delle indicazioni di dismissione espresse con deliberazione della regione Lombardia, approvata il 24 settembre 1997 e richiamata dall'onorevole Cento.

Oltre alla volontà di dismissione da parte della regione, ora ratificata con l'apertura formale della liquidazione di Spes, da notizie in possesso del competente ufficio risultano esservi state difficoltà anche sul piano gestionale e problematiche di tipo societario che avevano portato negli anni recenti anche ad una posizione di sostanziale « esternità » dei soci di minoranza rappresentanti soggetti associativi e di volontariato (Caritas italiana, gruppo Abele, fondazione Exodus e Compagnia delle opere, quest'ultima per il tramite della cooperativa Solidarietà). Ad oggi la situazione appare pertanto in evoluzione, per certi aspetti preoccupante, almeno sotto il profilo della continuazione di tale esperienza. I soci di minoranza, ovvero le quattro organizzazioni di volontariato, hanno peraltro espresso la volontà e la disponibilità di farsi carico, per quanto possibile, di agire in questa direzione nell'intento primario ed esclusivo di garantire una continuità di rapporto di lavoro ai detenuti, in misura alternativa attraverso la rilevazione del ramo di azienda di Spes, siglando una specifica lettera di intenti con la proprietà ed il liquidatore.

A tale scopo le quattro associazioni hanno promosso un consorzio denominato Nova Spes, chiamato a gestire gli aspetti di impresa, e costituito una fondazione denominata « Carcere e Lavoro », con un più generale ma intrecciato compito di sensibilizzazione culturale e politica sulle problematiche penitenziarie e più specificatamente sull'ampliamento delle opportunità lavorative e formative rivolte ai detenuti.

L'effettiva rilevazione del ramo di azienda, e quindi la garanzia di continuità

lavorativa per i detenuti attualmente impiegati, è allo stato legata a trattative in corso in materia di definizione della congruità del corrispettivo economico della cessione, da un lato, e, dall'altro, alla verifica dell'assicurazione di continuità dell'attribuzione, almeno per un periodo di tempo, della commessa di lavoro da parte della regione Lombardia e di Lombardia informatica Spa al nuovo consorzio. La disponibilità della regione Lombardia nella prosecuzione dell'affidamento delle ricette farmaceutiche al consorzio Nova Spes, naturalmente può essere solo auspicata dal Ministero, rientrando nelle esclusive prerogative e possibilità dell'ente regionale.

Per quanto concerne le responsabilità istituzionali del Ministero e più in generale del Governo, intendo rassicurare l'onorevole Cento circa la disponibilità e la grande attenzione assegnata alla problematica del lavoro rivolta ai detenuti (questa era non solo un'intuizione, ma anche un impegno; forse l'ultimo impegno intellettuale che animava il presidente Coiro)! Dicevo che questa attenzione alla problematica del lavoro rivolta ai detenuti è testimoniata da ultimo da un'intesa intercorsa e sottoscritta il 12 febbraio di quest'anno tra i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e quello di grazia e giustizia, con la Telecom Italia mobile Spa e le organizzazioni sindacali. L'intesa prevede l'inserimento lavorativo a favore di ottanta soggetti disabili appartenenti alle categorie di cui alla legge del 2 aprile 1968 n. 482, nonché l'affidamento di attività lavorative da far espletare a cinquanta detenuti ristretti in istituti penitenziari.

Il Ministero si rende peraltro conto di un limite normativo che rende attualmente poco appetibile sotto il profilo degli incentivi economici e fiscali l'affidamento di attività lavorative inframurarie da parte di soggetti d'impresa. Infatti, la legge n. 381 dell'8 novembre del 1991, relativa alle cooperative sociali, ha previsto all'articolo 4 come appartenenti alla categoria delle persone svantaggiate — rispetto alle quali sono previsti sgravi contributivi —

insieme a numerose tipologie (tossicodipendenti, alcolisti, ex degenti in istituti psichiatrici) unicamente i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. Non rientra dunque nelle opportunità fiscali concesse da tale normativa la collocazione lavorativa rivolta a detenuti inframurari nel carcere e così pure a soggetti che abbiamo appena terminato l'esecuzione di una condanna. Tale limitazione in tutta evidenza non aiuta ad intensificare l'offerta di lavoro dentro i penitenziari da parte di imprese e cooperative esterne; il che in un certo senso si può definire addirittura parzialmente incongruente rispetto agli intenti stessi della normativa della legge n. 381.

L'onorevole Cento — non ho dubbi — ha certamente ben presente tale limite essendo il primo firmatario della proposta di legge n. 2283 presentata alla Camera dei deputati nel settembre 1996, tesa appunto ad includere anche i detenuti inframurari nelle categorie previste dall'articolo 4 della legge n. 381. Un analogo disegno di legge risulta essere stato presentato al Senato, ad iniziativa dei senatori Smuraglia, Fumagalli Carulli e Mancini. Il nostro auspicio — il mio auspicio in particolare — è che il Parlamento possa al più presto esaminare ed approvare tali provvedimenti, che risultano essere molto semplici e sui quali credo si possa trovare un largo consenso, ampliando così significativamente le possibilità di accesso al lavoro dei detenuti.

PRESIDENTE. L'onorevole Cento ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01798.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, mi sembra che la risposta del sottosegretario nel merito e nella forma sia soddisfacente e in qualche modo ci ridia la speranza di una iniziativa adeguata al problema del lavoro all'interno dei penitenziari e manifesti un impulso da parte degli attuali titolari del Ministero di grazia e giustizia affinché sia applicata, anche attraverso l'intensificazione delle opportunità di lavoro all'interno del si-

stema penitenziario, la norma costituzionale che vede la pena come strumento per la risocializzazione e rieducazione del detenuto. Dico che ci ridà la speranza perché nelle ultime ore, dopo le affermazioni del ministro Flick circa la condivisione sulla permanenza nel nostro sistema penitenziario della sanzione dell'ergastolo, questa si era fortemente affievolita. Ci sembrava di essere tornati indietro, ad anni bui in cui il carcere, la pena, non avevano più la funzione rieducativa difficile, anche se obiettivo primario da raggiungere, ma solo la funzione di una vendetta esercitata dallo Stato nei confronti di chi è colpevole di reati, per quanto gravi e dannosi per la collettività.

Permangono invece le preoccupazioni per il futuro della società Spes, o della Nova Spes, nelle forme che sta assumendo per iniziativa dei soci di minoranza, che poi erano quelli delle associazioni del volontariato. Voglio sottolineare, come il sottosegretario ha potuto certamente notare, che siamo alla presenza forse dell'unica iniziativa in Italia in cui realtà dell'associazionismo e del volontariato, collocate diversamente per metodi, cultura, tradizioni, si sono unite per realizzare un progetto partito dal sistema penitenziario della Lombardia, ma poi esteso in tutta Italia. Troviamo infatti la Caritas e la Compagnia delle opere, e questo dimostra che laddove ci sono possibilità di intervento concreto di risocializzazione e opportunità di lavoro, anche il mondo del volontariato supera quelle barriere e divisioni che spesso lo hanno contraddistinto per finalizzarsi all'obiettivo positivo per cui si costituiscono forme societarie come quella della Spes.

Rimane il rammarico di un'iniziativa, come quella della regione Lombardia, che, per altri aspetti, aveva dimostrato in passato attenzione non solo a questa specifica attività, ma anche al problema del rapporto tra società esterna e società carceraria. Mi auguro che quell'esperienza possa trovare queste nuove forme che si stanno sviluppando soprattutto nella capacità di garantire l'affidamento di commesse e di lavoro. Il grande problema

delle cooperative e delle società costituite all'interno del mondo carcerario per dare lavoro ai detenuti o ex detenuti è proprio quello di avere delle garanzie che consentano di sopravvivere in un mercato in cui la logica del più forte, e spesso — mi auguro non sia questo il caso — la logica di chi ha rapporti politici migliori con le diverse amministrazioni garantisce quel flusso di lavoro, di ordinazioni che poi consentono di portare avanti l'attività imprenditoriale ed economica e di dare un futuro a queste società.

Il sottosegretario ricordava che alla Camera giace una proposta di legge, di cui sono primo firmatario, e che al Senato ve n'è una analoga. Mi auguro che possa essere discussa e approvata in tempi brevi, ma vorrei cogliere l'occasione per sollecitare al Governo un impegno. Spesso si parla di giustizia, di grandi questioni che poi l'opinione pubblica non capisce, ormai disorientata. Sembra che l'unico problema della giustizia italiana siano il CSM, diviso o unito, e la separazione delle carriere o delle funzioni. Esiste invece anche un problema minore, ma molto più importante e molto più facile da risolvere, cioè quello della giustizia quotidiana. Credo che l'approvazione di alcuni provvedimenti, composti anche di pochi articoli, che trovano il consenso della grande maggioranza dei parlamentari, indipendentemente dall'essere maggioranza o minoranza, ci consentirebbe, se ci fosse un impulso maggiore e il Governo fosse più attento e inserisse anche tale questione tra le priorità della propria agenda politica, di approvare, con uno sforzo limitato nel tempo, iniziative legislative molto importanti. Mi riferisco, in particolare, a quella degli sgravi fiscali e delle agevolazioni per chi dà commesse di lavoro a chi è detenuto, non solo a chi è ex detenuto oppure gode delle misure alternative.

Mi auguro, signor sottosegretario, che questo obiettivo lo si possa raggiungere nella prossima finanziaria, qualora non lo avessimo raggiunto per via legislativa ordinaria tramite l'iter delle leggi che lei ricordava o di altre che si vogliono aggiungere, visto che tra collegati e non

collegati, soprattutto quando si tratta di norme di sgravio fiscale, riusciamo ad inserire tutto e, a volte, il contrario di tutto. Dunque, se il Parlamento non avrà approvato in via ordinaria le proposte di legge suddette, è auspicabile che nella prossima finanziaria il comma di un articolo stabilisca che gli sgravi fiscali siano previsti non solo a favore delle grandi imprese per le rottamazioni di turno, ma anche per chi vuole impegnare detenuti in carcere per attività lavorative. Credo che ciò sia tecnicamente possibile e di grande rilevanza politica, sociale e umana, al fine di rendere concreta la norma costituzionale che lei stesso ha compiutamente richiamato nella sua risposta all'interrogazione.

**(Soppressione della pretura
di Petilia Policastro)**

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Valensise n. 3-01837 (vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 12).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Rispondendo a questo atto di sindacato ispettivo vorrei prima ricordare, brevemente, la metodologia che è stata seguita dal Ministero di grazia e giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di tribunale.

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254, il Governo era stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze e degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione di tutte le attuali sezioni distaccate di pretura ed ha indicato, come principio generale cui attenersi, che l'istituzione di nuove sedi distaccate di tribunale fosse prevista, ove occorra, secondo criteri obiettivi ed omogenei.

I criteri indicati, che hanno anche risentito delle limitazioni imposte dal cosiddetto costo zero della riforma, sono stati elaborati dal Ministero di grazia e giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di contemperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale del nostro paese.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare, che ha tenuto conto, seguendo le indicazioni fornite dalla legge-delega, di tre punti. Il primo attiene all'indice di carico atteso delle istituende sedi distaccate di tribunale, basato, tendenzialmente, sui dati forniti dagli uffici, dai quali, però, sono stati, da un lato, scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (per esempio, non sono state tenute in considerazione le pendenze nelle cause di lavoro che risultano accentrate presso la sede centrale, né quelle di volontaria giurisdizione); dall'altro, si è aggiunta una percentuale di carico determinata, statisticamente, sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinata dalla diversa distribuzione di competenza. Si è calcolato che in campo penale circa il 90 per cento del carico attuale del tribunale passerà al giudice monocratico.

Secondo punto. Il bacino di utenza servito da ogni ufficio — popolazione e densità abitativa per chilometro quadrato — è stato tendenzialmente fissato in 60 mila abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per chilometro quadrato.

Terzo punto. Si è fatto riferimento alla necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo medio ponderato non superiore all'ora.

Conseguenziale all'adozione di tali parametri è stata l'adozione di un modulo operativo minimo che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei